



Università degli Studi  
**MESSINA**



**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

**E**

**AZIENDA OSPEDALIERA CANNIZZARO DI CATANIA**

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 “ Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
- Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D. Lgs.n. 368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Visto che tra l’Università di Messina e l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità di potenziare l’attività ( formativa ) della Scuola di specializzazione in Radioterapia tramite la frequenza e l’utilizzazione delle strutture del citato Istituto con requisiti idonei;
- Visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 in cui è stato definito lo schema tipo contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola e che detto contratto, siglato dai medici in formazione, non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

- Vista la deliberazione assunta dal Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia e del Consiglio della Scuola nelle sedute del 21 Marzo 2016;
- Viste le deliberazioni assunte dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'Università degli Studi di Messina nella seduta del 14 Aprile 2016;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016 con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione;
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

## **TUTTO CIO' PREMESSO TRA**

L'UNIVERSITA' DI MESSINA rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30.08.1968 e domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, Codice Fiscale 80004070837

E

L'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania -, rappresentata dal, Dott. Angelo Pellicanò, nato il 16/10/1951 a Reggio Calabria e domiciliato per la carica di Direttore Generale in Catania, Via Messina 829, P.I. 04721280875.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art.1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art.2 - Finalità dell'accordo**

tra l'Università di Messina e l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità di potenziare l'attività formativa della Scuola di specializzazione in Radioterapia tramite la frequenza e l'utilizzazione delle strutture dell'Unità Operativa di Radioterapia della citata Azienda ospedaliera con requisiti idonei;

### **Art.3 – Oggetto dell'accordo**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività professionalizzanti i medici in formazione specialistica presso la scuola di Specializzazione in "Radioterapia" dell'Università degli Studi di Messina indicati dal Comitato Ordinatore sulla scorta dell'esigenze formative previste dagli standard professionalizzanti.

### **Art.4 – Durata della frequenza**

Il medico in formazione specialistica può frequentare, in regime di convenzione, l'Azienda Ospedaliera per un periodo non superiore ai dodici mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art.5 – Luoghi di frequenza**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

### **Art.6 – Modalità di svolgimento delle attività di frequenza**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato della scuola in sede di programmazione, i tirocinanti svolgeranno le loro attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

### **Art.7 – Natura giuridica del rapporto di frequenza**

La frequenza dell'Azienda non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione degli standard professionalizzanti previsti dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art.8 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal soggetto ospitante e di volta in volta comunicato al Coordinatore della scuola di specializzazione.

### **Art.9 – Comunicazione e accertamento della frequenza**

La comunicazione di inizio della frequenza dovrà essere formalizzata dal soggetto promotore attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, da parte del Coordinatore della scuola di specializzazione comprendente i nominativi dei tirocinanti e del tutore universitario, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

## **Art.10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione**

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore, designato dal Comitato Ordinatore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art.11 – Tutela assicurativa**

Ai sensi dell'Art.41, comma 3 del D. Lgvo 368/99 l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

## **Art.12 – Sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro un'adeguata informazione secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

## **Art.13 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il periodo di frequenza, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

## **Art.14 – Obblighi del Medico in Formazione Specialistica**

Durante lo svolgimento della frequenza i medici in formazione sono tenuti a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante i medici in formazione sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

## **Art.15 – Oneri finanziari**

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

## **Art.16 – Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è di anni 1 con decorrenza dalla data della stipula.

## **Art. 17 – Norma Finale**

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

## **Art. 18 - Sottoscrizione**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Azienda Ospedaliera Cannizzaro  
Legale rappresentante  
  
(Dott. Angelo Pellicanò)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA  
IL RETTORE  
(Prof. Pietro Navarra)